**Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 4 Fermo**

**PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

**Oggetto: Delibera ARERA n°443/2019 – 363/2021 – Validazione PEF TARI 2022-2025 – 1I° Gruppo**

Documento istruttorio

## Premesso che:

* L’Assemblea Territoriale d’Ambito – A.T.A. – dell’Ambito Territoriale Ottimale – n 4 (coincidente con la Provincia di Fermo), ai sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, svolge le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito della Regione Marche, di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006.
* L’art. 7 della L.R. 24/’09 – rubricato *“Attribuzione delle competenze per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”* dispone che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 186bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). All’A.T.A. partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO; l’Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale, ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.”*
* L’A.T.A. è sottoposta alle disposizioni, per quanto compatibili, concernenti l’ordinamento giuridico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., ai sensi dell’art.14 della Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Fermo e dai 40 Comuni ricadenti nella stessa in data 14 aprile 2015;

## Ricordato che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato dal 2019 i criteri per la determinazione del metodo tariffario rifiuti (MTR) attualmente disciplinato dai seguenti atti:

## la Deliberazione 363/2021/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (allegato A);

## la Deliberazione 459/2021/R/RIF “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

##  la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

## Allegato 1 –Tool MTR-2;

## Allegato 2 –Schema della Relazione di accompagnamento;

##  Allegato 3-4 – le Dichiarazioni di veridicità per i Gestori e per i Comuni;

* la Deliberazione A.R.E.R.A. n. 15/2022/R/Rif “ Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale impone agli Enti territorialmente competenti l’adozione di uno degli schemi regolatori concernenti gli obblighi di qualità contrattuale tecnica del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani proposti dall’Autorità e dettagliati nell’Allegato A alla Deliberazione in parola; inoltre per quanto previsto dall’art. 3, tale adozione deve avvenire entro il 31 marzo 2022 e gli obblighi di qualità contenuti all’interno dello schema scelto entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

## Richiamate in particolare le disposizioni della suddetta Deliberazione 363/R/RIF:

## l’art. 1 *“Ambito di applicazione*” che così recita:

## 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

## 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

## a) spazzamento e lavaggio delle strade;

## b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

## c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

## d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

## e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

## l’art. 2 *“Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario*” che così recita:

## 2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

## a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

## b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

## c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

## 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti, per il secondo periodo regolatorio di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2).

## l’art. 4 “*Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale*” che così recita:

## «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

## 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell’Articolo 4 del MTR-2:

##  • del tasso di inflazione programmata;

##  • del miglioramento della produttività;

##  • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

##  • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

## 4.3 Qualora l’Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

##  4.4 Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all’Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR -2.

##  4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all’utenza finale, secondo quanto previsto all’Articolo 6 del MTR-2.

## 4.6 In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti».

## Articolo 6 *Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”*

## 6.1 L’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di cui al comma 3.2 avviene, di norma, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso secondo quanto previsto dal presente provvedimento.

## 6.2 In sede di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono esplicitati, anche ai fini di una progressiva sistematizzazione digitale delle informazioni nell’ambito di una adeguata piattaforma:

## a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti; 32

## b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;

## c) l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.

## 6.3 Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, individuati secondo quanto previsto al precedente comma 6.1, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive. Il venir meno della qualifica di “minimi” non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima.

## 6.4 Le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come “minimi” sono coerentemente trattate nei pertinenti atti di programmazione.

## l’art. 7 “*Procedura di approvazione*” che così recita:

## «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

## 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

## 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

## a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

## b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

## c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

## 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

## 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

## 7.6La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

## 7.7L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

## 7.8 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2»

**Accertato** che:

* l’art. 1 «Definizioni» dell’Allegato A alla Deliberazione di ARERA n° 363/2021individua l’«Ente territorialmente competente» (ETC) nell’Ente di governo dell’Ambito, laddove «*costituito ed operativo*,…»;
* L’ATA 4 Fermo essendo “costituito” già dal 2015 ed “operativo” se pur senza dotazione di personale compete a questo Ente svolgere le attività di validazione del PEF predisposto dai Comuni e Gestori.

**Evidenziato** che:

* Il Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 n. 228, ha fissato come termine il 31marzo 2022 per l’approvazione dei piani Economico Finanziari dell’anno 2022/2023 degli Enti locali;
* Nel decreto *“Milleproroghe”*  n. 25 del 25.02.2022 “ Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi- Decreto mille proroghe “ sono state approvate due distinte norme che incidono sugli adempimenti degli enti impositori in materia di tributi locali, nel nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 3  il legislatore ha stabilito che “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,* ***possono*** *approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;*
* Lo stesso “Milleproroghe” all’art 3 commi 5 sexsiesdecies dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione di bilancio di previsione per l’anno 2022/2024;
* *In considerazione che in via generale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*

*Pertanto, per l’anno 2022, i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 31 maggio 2022.*

Tenuto conto che:

* l’art. 4 dell’MTR-2, stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per ciascun anno 2022- 2023 -2024 e 2025, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell’anno a-1 calcolate con il nuovo metodo MTR-2;
* alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata (pari a 1,7%), contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall’MTR-2;
	+ il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito di un intervallo definito sia sulla base della seguente tabella:

****

* il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore compreso fra 0% e 4%;
* il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa) che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
* il coefficiente C116a che tiene conto della necessità di copertura delle componenti COexp 116TVa e COexp 116TFa di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs 116/2020 che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
* il periodo tariffario in questione sarà soggetto a revisione biennale per cui eventuali aggiornamenti delle entrate tariffari potranno derivare da:
* l’attuazione delle modifiche della disciplina dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE) che ha introdotto, tra l’altro, modifiche alla natura dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, con riflessi sulla qualificazione dei rifiuti prodotti da fonti diverse, cioè dalle utenze non domestiche, prevedendo espressamente per una frazione di tali rifiuti, la qualifica di “urbani” (non più attribuita in virtù di un’assimilazione disciplinata dai Comuni, ma derivante dalle caratteristiche del rifiuto, e più precisamente dalla loro natura e composizione e dalla attività di provenienza); da cui “*le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi*”;
* dagli effetti delle modifiche all’articolo 222 *“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”* del decreto legislativo 152/06, esplicitando che *“la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del* [medesimo] *decreto legislativo* [116/20]*, nonché (…) la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni (…) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (…)”*, disponendo contestualmente che *“i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento”*;

dalla Deliberazione n°158 del 05.05.2020 ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, ha adottato le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19

* + - * dalla Deliberazione n° 238 del 23.06.2020, ad oggetto “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”,ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza**.**
* l’art. 7 dell’MTR-2 stabilisce che:
* i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all’IVA;
* «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno ç = {2022, 2023, 2024, 2025} per il servizio del ciclo integrato ….. sono determinati:
* per l’anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l’anno 2022 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell’anno 2020;
	+ per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d’investimento: i) per l’anno 2023 sulla base di quelli effettivi dell’anno 2020;
* per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d’investimento: i) per l’anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari nell’anno (a+2).
* In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell’anno (a-2).
* I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di costo operativo di cui al comma 1.1; i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata la valorizzazione di costi operativi incentivanti ovvero sostenuti per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità facendo ricorso alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo previsionale;

***Evidenziato che l’ATA ai fini della procedura di approvazione:***

* con nota del 20 dicembre 2021, ha trasmesso a tutti i comuni dell’ambito il tool di calcolo PEF, la relativa guida alla compilazione e gli schemi tipo di relazione e dichiarazione di veridicità al fine di consentire l’inserimento dei dati richiesti dal MTR-2 per la costruzione del PEF 2022-2025;
* con successiva nota del 18 gennaio 2022, protocolli vari ha comunicato sia ai sindaci dei Comuni dell’ATA che ai gestori , oltre alle modalità operative di caricamento/trasmissione dei dati, il termine per l’invio della documentazione indicato nella data del 1 febbraio u.s. al fine di consentire all’assemblea dell’ATA di approvare i piani economici nei tempi richiesti dalle disposizioni vigenti;
* con nota del 08/03/2022 protocollo n. 3391 in risposta alle note pervenute da parte di alcuni comuni, dove, a seguito della delibera di ARERA n. 15/2022, chiedevano indicazioni sullo schema regolatorio del servizio di cui all’art. 3.1 dell’Allegato A della delibera, sollecitava i comuni inadempienti ad inserire i dati richiesti, e con la stessa nota rimarcava che ai sensi dell’art. 9, della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, i dati necessari per la predisposizione dei PEF devono pervenire alla ATA entro 30 giorni antecedenti allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’approvazione degli stessi.
* Con nota del 08/04/2022 protocollo n. 5207 sono sati diffidati i comuni e i gestori che non hanno adempiuto alla trasmissione dei dati richiesti;

**Evidenziato** che il protrarsi ed il successivo progressivo acuirsi della situazione di emergenza sanitaria e delle relative misure connesse ha determinato oggettive situazioni di criticità operativa sia per i comuni che per i gestori, nonché per l’ATA, comportando anche un sostanziale rallentamento nella procedura di redazione e validazione del PEF 2022-2025;

## Ricordato che con Determina del Dirigente n° 109 del 16/12/2021 è stato aggiudicato il servizio di supporto specialistico all'ATA per assolvere agli adempimenti previsti dalla Deliberazione A.R.E.R.A. 31.10.2019 n. 443/2019/R/RIF e dalla Deliberazione A.R.E.R.A. 03.08.2021 n. 363//R/RIF alla società Media Gestum Consulting srl, avente sede legale in Via Roma n. 20–47921 Rimini (RN);

**Considerato** che per ogni Comune dell’ATA 4 Fermo è stato individuato il rispettivo gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come di seguito riportato in tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Comune** | **Gestore** |
| 1. | Altidona | Soc. RIECO SpA |
| 2. | Amandola | Soc. SO.ECO SrL |
| 3. | Belmonte Piceno | Soc. SO.ECO SrL |
| 4. | Campofilone | Soc. RIECO SpA |
| 5. | Falerone | Soc. Coop PINECO |
| 6. | Fermo | Soc. ASITE Surl |
| 7. | Francavilla d’Ete | Soc. SO.ECO SrL |
| 8. | Grottazzolina | Soc. Ecoinnova S.r.L. |
| 9. | Lapedona | Soc. SO.ECO SrL |
| 10. | Magliano di Tenna | Soc. Coop PINECO |
| 11. | Massa Fermana | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 12. | Monsampietro Morico | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 13. | Montappone | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 14. | Monte Giberto | Soc. SO.ECO SrL/Economia |
| 15. | Monte Rinaldo | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 16. | Monte S. Pietrangeli | Soc. ECOELPIDIENSE SrL |
| 17. | Monte Urano | Soc. ECOELPIDIENSE SrL |
| 18. | Monte Vidon Combatte | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 19. | Monte Vidon Corrado | Soc. SO.ECO SrL |
| 20. | Montefalcone Appennino | Soc. SO.ECO SrL. |
| 21. | Montefortino | Soc. SO.ECO SrL |
| 22. | Montegiorgio | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 23. | Montegranaro | ATI ONOFARO/CARUTER |
| 24. | Monteleone di Fermo | Soc. SO.ECO SrL |
| 25. | Montelparo | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 26. | Monterubbiano | Soc. SO.ECO SrL |
| 27. | Montottone | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 28. | Moresco | Soc. SO.ECO SrL |
| 29. | Ortezzano | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 30. | Pedaso | Soc. RIECO SpA |
| 31. | Petritoli | Soc. Coop LA SPLENDENTE |
| 32. | Ponzano di Fermo | Soc. SO.ECO SrL/economia |
| 33. | Porto S. Giorgio | Soc. SGDS MULTISERVIZI SrL |
| 34. | Porto S. Elpidio | Soc. ECOELPIDIENSE SrL |
| 35. | Rapagnano | Soc. SO.ECO SrL |
| 36. | S. Vittoria in Matenano | Soc. SO.ECO SrL |
| 37. | Sant’Elpidio a Mare | IMPREGICO SRL |
| 38. | Servigliano | In Economia |
| 39 | Smerillo | Soc. SO.ECO SrL |
| 40 | Torre S. Patrizio | Soc. ECOELPIDIENSE SrL |

**Atteso** inoltre checon la deliberazione dell’assemblea n. 2 del 03/05/2022 sono stati validati i PEF del I° gruppo dei comuni che hanno terminato positivamente il processo di validazione e che dopo tale data anche i restanti 19 comuni hanno completato l’ter:

|  |  |
| --- | --- |
| **Comune** | **Link di caricamento su drive** |
| **Altidona** | **https://provincia.fm.it/drive/6sx5mfoikhn2** |
| **Belmonte Piceno** | **https://provincia.fm.it/drive/67jewcgt976o** |
| **Campofilone** | **https://provincia.fm.it/drive/129gn0jeyi10** |
| **Grottazzolina** | **https://provincia.fm.it/drive/9xb1k715ye** |
| **Massa Fermana** | **https://provincia.fm.it/drive/5tpo2bntebq4** |
| **Monsampietro Morico** | **https://provincia.fm.it/drive/6j24hejypz3t** |
| **Montappone** | **https://provincia.fm.it/drive/1ekkilxpr192** |
| **Monte Rinaldo** | **https://provincia.fm.it/drive/2hpll5sff68x** |
| **Monte Urano** | **https://provincia.fm.it/drive/51mlmha7pmeh** |
| **Monte Vidon Combatte** | **https://provincia.fm.it/drive/1fsy455igjin** |
| **Montefalcone Appennino** | **https://provincia.fm.it/drive/mlha6lh3dop** |
| **Montefortino** |

|  |
| --- |
| **https://provincia.fm.it/drive/62dk9p67bbc5** |

 |
| **Montegiorgio** | **https://provincia.fm.it/drive/rr8d7yd87jy** |
| **Monteleone di Fermo** | **https://provincia.fm.it/drive/62941r8llwn7** |
| **Montelparo** | **https://provincia.fm.it/drive/a5jpqb1q5yc** |
| **Montottone** | **https://provincia.fm.it/drive/5szbi28do5bk** |
| **Ortezzano** | **https://provincia.fm.it/drive/7jaq1h9r73uc** |
| **Pedaso** | **https://provincia.fm.it/drive/1duomue19w0** |
| **Porto Sant'Elpidio** | **https://provincia.fm.it/drive/x84cvjft2vi** |

**Preso atto** dell’intera documentazione agli atti, trasmessa dagli Enti appartenenti all’ATA 4 Fermo e dai rispettivi Gestori del servizio sono disponibile al link assegnato ad ogni comune al momento dell’avvio della validazione;

**Considerato** che:

1. i dati per la definizione dei PEF consegnati all’ATA dai Comuni e dai Gestori sono stati innanzitutto sottoposti alle verifiche della Soc. Media Gestum Consulting, quale Advisor incaricato ad hoc dall’ATA, e sono state finalizzate a individuare:
	* La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati trasmessi da gestori e Comuni;
	* il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
	* il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Gestore e del Comune.
2. all’ATA competono le ulteriori valutazioni per la definizione del PEF 2022-2025 dei 40 Comuni di cui deve darne conto nella propria relazione di accompagnamento che dovrà tra l’altro dare evidenza se vi sono/non vi sono le condizioni per giustificare, ai sensi dell’art. 4, c. 5 e 6, dell’MTR, un superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie 2022(∑Ta) rispetto alle entrate tariffarie 2021(Told2021), nonché per le altre annualità del quadriennio;

Per l’indicazione dettagliata della determinazione del parametro di crescita tariffaria si rinvia alla lettura della relazione di accompagnamento predisposta per il piano per ciascun ambito tariffario gestito;

**Atteso che** all’uopo, la Soc. Media Gestum Consulting srl, quale Advisor incaricato di supportare l’ATA, ha svolto le seguenti attività in merito agli elaborati trasmessi dai comuni e dai gestori consistente in:

* Verifica della trasmissione all’ATA, da parte di ogni gestore e di ogni comune per quanto di competenza, della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile,
* Verifica e impostazione della configurazione del nuovo sistema di rendicontazione da far adottare al Gestore per le entrate tariffarie 2022-2025;
* Esame della stratificazione dei Cespiti predisposta dal Gestore per le entrate tariffarie 2022-2025;
* Verifica della rendicontazione dei costi operativi predisposta dal Gestore per le entrate tariffarie 2022-2025;
* Verifica Calcolo PEF (calcolo tariffa) predisposto dal Gestore per le entrate tariffarie 2022-2025;

**Atteso inoltre che,** per ciascun Comune, a seguito della suddetta attività è stato predisposto:

* Un data set definitivo da inviare ad ARERA contenente tutti i file che compongono il PEF 2022-2025;
* una specifica relazione all’ATA sull’attività svolta sul PEF 2022-2025, per ogni Comune, in merito all’applicazione del metodo MTR-2 e riguardo agli aspetti contabili, tecnici e giuridici disponibili sul link drive riportato nella tabella precedente;

**Ritenuto,** sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, e della valorizzazione delle grandezze di competenza di questo ETC, di poter procedere per ciascun comune dell’ATA 4 Fermo, alla determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 riepilogate nell’allegato modello PEF 2022-2025, di cui all’allegato n. 1 alla Determinazione ARERA n. 2/2021/DIRIF.

**Visti**:

* il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
* l’art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall’art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n.27;
* il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, commi 20 e21;
* la L.r. 24/2009ss.mm.ii.;
* la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
* la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021;
* la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal dott Roberto Fausti incaricato con decreto del Presidente n. 4 del 02/05/2022 a svolgere la direzione e il coordinamento dell’ATA 4 Fermo;

## Sulla base di quanto in precedenza premesso e considerato, propone all’Assemblea Territoriale

**d’Ambito (ATA) dei Rifiuti dell’ATO 4 Fermo di deliberare:**

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamata ed approvata;
2. Di prendere atto dell’attività di validazione tecnica svolta dalla Soc. Media Gestum Consulting srl, quale Advisor incaricato dall’ATA 4 Fermo;
3. Di prendere atto che il termine per la validazione dei Piani Economici Finanziari dei comuni facente parte dell’ATA 4, si debba considerare che;
* Nel decreto “Milleproroghe” n. 25 del 25.02.2022 “ Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi - Decreto mille proroghe “ sono state approvate due distinte norme che incidono sugli adempimenti degli enti impositori in materia di tributi locali, nel nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 3 il legislatore ha stabilito che “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
* Lo stesso “Milleproroghe” all’art 3 commi 5 sexsiesdecies dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione di bilancio di previsione per l’anno 2022/2024;
* Il DL “aiuti” in corso di approvazione prevede che in caso di proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, il termine per l’approvazione degli atti precedenti coincida con quello per la deliberazione di bilancio;
1. Di validare ed approvare, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, i Piani Economici Finanziari dei seguenti comuni di:

|  |  |
| --- | --- |
| **Comune** | **Link per pagina** |
| **Altidona** | **https://provincia.fm.it/drive/6sx5mfoikhn2** |
| **Belmonte Piceno** | **https://provincia.fm.it/drive/67jewcgt976o** |
| **Campofilone** | **https://provincia.fm.it/drive/129gn0jeyi10** |
| **Grottazzolina** | **https://provincia.fm.it/drive/9xb1k715ye** |
| **Massa Fermana** | **https://provincia.fm.it/drive/5tpo2bntebq4** |
| **Monsampietro Morico** | **https://provincia.fm.it/drive/6j24hejypz3t** |
| **Montappone** | **https://provincia.fm.it/drive/1ekkilxpr192** |
| **Monte Rinaldo** | **https://provincia.fm.it/drive/2hpll5sff68x** |
| **Monte Urano** | **https://provincia.fm.it/drive/51mlmha7pmeh** |
| **Monte Vidon Combatte** | **https://provincia.fm.it/drive/1fsy455igjin** |
| **Montefalcone Appennino** | **https://provincia.fm.it/drive/mlha6lh3dop** |
| **Montefortino** |

|  |
| --- |
| **https://provincia.fm.it/drive/62dk9p67bbc5** |

 |
| **Montegiorgio** | **https://provincia.fm.it/drive/rr8d7yd87jy** |
| **Monteleone di Fermo** | **https://provincia.fm.it/drive/62941r8llwn7** |
| **Montelparo** | **https://provincia.fm.it/drive/a5jpqb1q5yc** |
| **Montottone** | **https://provincia.fm.it/drive/5szbi28do5bk** |
| **Ortezzano** | **https://provincia.fm.it/drive/7jaq1h9r73uc** |
| **Pedaso** | **https://provincia.fm.it/drive/1duomue19w0** |
| **Porto Sant'Elpidio** | **https://provincia.fm.it/drive/x84cvjft2vi** |

Depositati nella cartella raggiungibile al link indicato a lato di ogni comune costituiti dai seguenti elaborati:

1. Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 per ciascun comune, corredata dalle relazioni del Comune e del Gestore nonché dalla validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal Gestore, di cui alle premesse, a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse, le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza di questo Ente Territorialmente Competente (ETC), contenente, tra gli altri, l’indicazione delle entrate tariffarie per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani del quadriennio 2022-2025;
2. modello PEF 2022-2025 di cui allo schema tipo della Determinazione ARERA n. 2/2021/DRIF di approvazione del MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, redatti per ciascun comune dell’ATA 4 Fermo e relativi allegati;



1. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, l’importo determinato nei sopra indicati allegati costituisce, fino all’approvazione da parte dell’Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di riferimento per il quadriennio 2022-2025, fermo restando l’obbligo di aggiornamento biennale per le annualità 2024-2025;
2. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere il presente atto immediatamente esecutivo;
3. Di rendere disponibile il presente atto a ciascun Comune dell’ATA 4 Fermo - per le conseguenti deliberazioni di propria competenza presso le pagine Web del sito della Provincia di Fermo dedicate alle procedure di validazione;
4. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti i suoi allegati, all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’approvazione di sua competenza nelle forme individuate dall’autorità stessa;
5. Di pubblicare il presente atto nell’Albo pretorio on line della provincia.

Fermo, 13 maggio 2022

 Il Direttore

(Dott. Roberto Fausti)